

# **Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)**

del 22 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sugli stranieri (LStr),

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

<sup>3</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 1.

## **Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata**

### **Art. 2**            Condizioni d'entrata

<sup>1</sup> Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi sono rette dall'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006<sup>2</sup>, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

<sup>2</sup> I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 7–11).

RU 2008 5441

<sup>1</sup> RS 142.20

<sup>2</sup> GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1

<sup>3</sup> Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del Codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d'entrata:

- a. devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l'articolo 4 capoverso 2;
- b. devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in determinati casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c del Codice frontiere Schengen).

### Art. 3 Documento di viaggio

<sup>1</sup> L'obbligo di possedere un documento di viaggio è retto dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a del Codice frontiere Schengen<sup>3</sup> e dall'allegato 11 dell'istruzione consolare comune del 28 aprile 1999<sup>4</sup> diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC). Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

<sup>2</sup> L'UFM può, in casi motivati, autorizzare deroghe all'obbligo del documento di viaggio.

### Art. 4 Visto

<sup>1</sup> L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/2001<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> In applicazione dell'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001, per entrare in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa occorre un visto.

<sup>3</sup> Per entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi occorre un visto nazionale.

<sup>4</sup> Sono fatti salvi gli articoli 5 e 6.

<sup>3</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 5

<sup>4</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 318; ultima versione consolidata: GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1; ulteriori modifiche:  
– Dec. 2006/40/CE del 1° giu. 2006 (GU L 167 del 29.6.2006, pag. 1);  
– Dec. 2006/684/CE del 5 ott. 2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).

<sup>5</sup> R (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), modificato dai Reg:  
– CE n. 2414/2001 del 7 dic. 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);  
– CE n. 453/2003 del 6 mar. 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10);  
– CE n. 851/2005 del 2 giu. 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3);  
– CE n. 1932/2006 del 21 dic. 2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23);  
all. 1 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22).

**Art. 5** Esenzione dall'obbligo del visto

<sup>1</sup> Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 1:

- a. le persone esentate dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1–4 ICC<sup>6</sup>.
- b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell'Iran sono esentati dall'obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido;
- c. i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del Codice frontiere Schengen<sup>7</sup>;
- d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 2:

- a. i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela, nella misura in cui l'attività non supera otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- b. i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi bilaterali o multilaterali conformemente ai fini previsti da detti accordi.

<sup>3</sup> Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 3:

- a. i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi bilaterali o multilaterali;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri valido o di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

**Art. 6** Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

<sup>1</sup> I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un documento di viaggio valido, sono esentati dall'obbligo del visto se:

- a. non abbandonano la zona di transito;
- b. riprendono il volo entro 48 ore;
- c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;

<sup>6</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22

<sup>7</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 30

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 4 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6413).

- d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e
- e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto:

- a. conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 capitolo I ICC<sup>9</sup>, i cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka;
- b. conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 capitolo II ICC, i cittadini di Angola, Camerun, Guinea, India, Libano, Sierra Leone e Turchia<sup>10</sup>.

<sup>3</sup> Non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capoverso 2:

- a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido rilasciato dagli Stati menzionati al capoverso 2;
- b. i cittadini di cui al capoverso 2, titolari di un documento di viaggio valido e di un titolo di soggiorno valido menzionato nell'allegato 3, capitolo III ICC<sup>11</sup>, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE;
- c. i cittadini di cui al capoverso 2 lettera b, titolari di un documento di viaggio valido e di un visto valido rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE.

### **Sezione 3:**

#### **Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie**

##### **Art. 7** Dichiarazione di garanzia

<sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

<sup>2</sup> Per gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto provenienti da Stati con i quali non esiste alcun accordo di libera circolazione, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera.

<sup>3</sup> Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio (art. 33 e 34 LStr);
- c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

<sup>9</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 32

<sup>10</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 33

<sup>11</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 35

<sup>4</sup> L'UFM mette a disposizione i moduli necessari secondo l'allegato 15 ICC<sup>12</sup>.

#### **Art. 8** Portata della garanzia

<sup>1</sup> La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.

<sup>2</sup> La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

<sup>3</sup> L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però dodici mesi dopo l'entrata.

<sup>4</sup> Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

<sup>5</sup> L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

#### **Art. 9** Procedura

<sup>1</sup> L'autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

<sup>2</sup> Può, in singoli casi giustificati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

#### **Art. 10** Assicurazione di viaggio

<sup>1</sup> Il richiedente il visto deve dimostrare di essere titolare di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida ai sensi del capitolo V numero 1.4 ICC<sup>13</sup>.

<sup>2</sup> Sono esentati dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio i richiedenti il visto per i quali l'ospite o il garante in Svizzera ha stipulato un'assicurazione di viaggio adeguata.

<sup>3</sup> L'autorità può esentare dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio:

- a. i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente diplomatico, di servizio o speciale;
- b. altre categorie di persone definite nel quadro della cooperazione consolare locale ai sensi del capitolo VIII ICC<sup>14</sup>.

#### **Art. 11** Altre garanzie

Gli stranieri possono, d'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

<sup>12</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 111

<sup>13</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 80; GU C 326 del 22.12.2005, pag. 11

<sup>14</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 10 e 11

## Sezione 4: Rilascio e revoca del visto

### Art. 12 Condizioni

<sup>1</sup> Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> Il visto è rifiutato se:

- a. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto;
- b. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto;
- c. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;
- d. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno (art. 13 cpv. 2 della Conv. del 19 giugno 1990<sup>15</sup> di applicazione dell'Acc. di Schengen, CAS). Sono fatti salvi i visti eccezionali rilasciati in base all'articolo 2 capoverso 4;
- e.<sup>16</sup> nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 17 capoverso 2 CAAS, uno o più Stati Schengen si oppongono al rilascio del visto;
- f.<sup>17</sup> è presentato un documento di viaggio che non è riconosciuto per l'entrata in tutti gli Stati dello spazio Schengen.

<sup>3</sup> La rappresentanza all'estero notifica, senza formalità, il rifiuto del visto al richiedente e lo informa del suo diritto di chiedere che l'UFM emani una decisione formale impugnabile (art. 54 cpv. 1).

<sup>4</sup> L'UFM può, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettera e, in un caso concreto, permettere l'entrata in Svizzera per un soggiorno di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.<sup>18</sup>

### Art. 13 Forma del visto

<sup>1</sup> Si distinguono i seguenti tipi di visto:

- a. visto di transito aeroportuale (tipo A);
- b. visto di transito (tipo B);
- c. visto per soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C);
- d. visto di validità territoriale limitata dei tipi B o C;
- e. visto rilasciato alla frontiera dei tipi B o C;

<sup>15</sup> GUL 239 del 22.9.2000, pag. 19

<sup>16</sup> Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273).

<sup>17</sup> Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273).

<sup>18</sup> Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6273).

- f. visto collettivo dei tipi A, B o C;
- g. visto nazionale per un soggiorno superiore a tre mesi (tipo D).

<sup>2</sup> Il rilascio del visto è retto dalle disposizioni del capitolo VI e degli allegati 8 e 13 ICC<sup>19</sup>.

<sup>3</sup> L'UFM mette a disposizione i fogli necessari secondo il regolamento (CE) 333/2002<sup>20</sup>.

#### **Art. 14** Procedura di rilascio del visto

La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:

- a. dagli articoli 12–18 CAS<sup>21</sup>;
- b. dalle pertinenti disposizioni dell'ICC<sup>22</sup>;
- c. dall'articolo 5 paragrafo 4 lettera b del Codice frontiere Schengen<sup>23</sup>;
- d. dal regolamento (CE) n. 415/2003<sup>24</sup>;
- e. dalle pertinenti disposizioni della presente ordinanza.

#### **Art. 15** Rilascio del visto

<sup>1</sup> Fatti salvi gli articoli 28 capoverso 2 e 30, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno esente da permesso non superiore ai tre mesi con i seguenti scopi:

- a. turismo;
- b. visita;
- c. formazione teorica;
- d. cure mediche o soggiorno di cura;
- e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
- f. attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);
- g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;

<sup>19</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 15, 69 e 90

<sup>20</sup> R (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 feb. 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

<sup>21</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

<sup>22</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1

<sup>23</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 6

<sup>24</sup> R (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 feb. 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)

- h. colloqui d'affari;
- i. servizi transfrontalieri o attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- j. uno o più transiti e transito aeroportuale.

<sup>2</sup> I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L'UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all'estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell'autorità cantonale competente o dell'UFM.

<sup>3</sup> La rappresentanza all'estero può rilasciare il visto soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente (art. 27 e 30), se:

- a. il soggiorno supera la durata di tre mesi; o se
- b. indipendentemente dalla durata del soggiorno, viene indicato uno scopo diverso da quelli elencati al capoverso 1.

<sup>4</sup> La rappresentanza all'estero può rilasciare un visto d'eccezione secondo l'articolo 2 capoverso 4 soltanto con l'autorizzazione dell'UFM. Questo provvede a informare gli altri Stati vincolati da un Accordo di associazione (art. 16 CAS<sup>25</sup>).

#### **Art. 16** Scopo vincolato

Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabilito nel visto.

#### **Art. 17** Periodo di validità e durata del soggiorno

<sup>1</sup> Il periodo di validità del visto viene stabilito tenendo conto delle esigenze del richiedente e della validità del documento di viaggio.

<sup>2</sup> Il periodo di validità dei visti per il territorio degli Stati Schengen (visti Schengen) è stabilita secondo le disposizioni del capitolo V numero 2 ICC<sup>26</sup>; è di cinque anni al massimo. Se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Durante il periodo di validità il richiedente può, conformemente all'articolo 11 CAS<sup>27</sup>, soggiornare nello spazio Schengen per tre mesi sull'arco di sei mesi a decorrere dalla prima entrata.

#### **Art. 18** Visto di ritorno

L'UFM e, su sua istruzione, le autorità cantonali degli stranieri possono, in casi particolari, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

<sup>25</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

<sup>26</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1

<sup>27</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19



**Art. 19** Revoca del visto

<sup>1</sup> Conformemente alle istruzioni dell'UFM, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto se:

- a. constatata che le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 non sono più adempite;
- b. risulta a posteriori che le condizioni per il rilascio del visto non erano adempite (art. 12);
- c. il titolare del visto è registrato nel sistema d'informazione di Schengen (SIS) come persona cui negare l'entrata, salvo che la persona in questione abbia un visto o un visto di ritorno rilasciato da uno Stato Schengen e transiti per recarsi sul territorio di tale Stato.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata alla frontiera notifica, senza formalità, la revoca del visto all'interessato e lo informa del suo diritto di chiedere all'UFM di emanare una decisione formale impugnabile (art. 54 cpv. 1).

<sup>3</sup> Se il visto revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l'UFM ne comunica la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (allegato 14 ICC)<sup>28</sup>.

**Sezione 5: Procedura alla frontiera****Art. 20** Attraversamento della frontiera

Le entrate e le partenze sono rette dal Codice frontiere Schengen<sup>29</sup>. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 2005<sup>30</sup> sulle dogane e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.

**Art. 21** Frontiere esterne Schengen

<sup>1</sup> L'UFM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

<sup>2</sup> I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate in base all'allegato VI numeri 1 e 2 del Codice frontiere Schengen<sup>31</sup>.

<sup>3</sup> L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.

<sup>28</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 109

<sup>29</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 5

<sup>30</sup> RS **631.0**

<sup>31</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 24

**Art. 22** Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne

<sup>1</sup> Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen<sup>32</sup>, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

<sup>2</sup> In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

<sup>3</sup> Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.

**Art. 23** Competenza per il controllo delle persone

<sup>1</sup> Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

<sup>2</sup> Il Corpo delle guardie di confine svolge il controllo delle persone alla frontiera nel quadro delle sue mansioni ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della L del 18 mar. 2005<sup>33</sup> sulle dogane).

<sup>3</sup> L'UFM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d'entrata giusta l'articolo 65 capoverso 2 LStr.

<sup>4</sup> I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento senza formalità secondo l'articolo 64 capoverso 2 LStr.

**Art. 24** Stranieri entrati legalmente

Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo alla frontiera, e nei cui confronti non sia stato disposto un divieto d'entrata.

**Sezione 6:****Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto****Art. 25** Portata dell'obbligo di diligenza

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto stradale o aereo e dalle società di navigazione (imprese di trasporto) secondo l'articolo 92 capoverso 2 LStr:

- a. il controllo della validità dei documenti di viaggio e dei visti prima della partenza;

<sup>32</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 12

<sup>33</sup> RS 631.0

- b. l'identificazione di contraffazioni grazie all'impiego di mezzi semplici e adeguati se le caratteristiche della contraffazione sono state comunicate all'impresa di trasporto.
- <sup>2</sup> L'UFM può esigere dall'impresa di trasporto ulteriori provvedimenti se:
- a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione, o
  - b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio per il transito, l'entrata o la partenza.

**Art. 26** Convenzioni con le imprese di trasporto

- <sup>1</sup> L'UFM può concludere con le imprese di trasporto convenzioni che disciplinino:
- a. la collaborazione dell'UFM alla formazione e al perfezionamento professionali nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;
  - b. la consulenza dell'UFM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
  - c. l'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto secondo l'articolo 92 LStr e la collaborazione con le autorità in occasione del controllo dei documenti di viaggio e dei visti;
  - d. la procedura di respingimento e gli obblighi di assistenza e di rimpatrio delle imprese di trasporto nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito;
  - e. l'introduzione di importi forfetari a copertura delle spese in luogo e vece delle spese di mantenimento e di assistenza a carico delle imprese di trasporto secondo l'articolo 93 LStr;
  - f. la collaborazione tra le imprese di trasporto e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo;
  - g. la procedura in caso di controversie.

<sup>2</sup> Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui al capoverso 1 lettera e, l'UFM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l'articolo 93 LStr. Per le violazioni lievi dell'obbligo di diligenza da parte dell'impresa di trasporto, la multa secondo l'articolo 120a LStr è compresa nell'importo forfetario di cui al capoverso 1 lettera e.

## Sezione 7: Autorità competenti

### Art. 27 UFM

<sup>1</sup> Il rilascio del visto compete all'UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 30, come pure quelle delle autorità cantonali degli stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

<sup>2</sup> L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne. A tal fine collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate.

<sup>3</sup> L'UFM collabora alla formazione e al perfezionamento professionali dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>4</sup> L'UFM allestisce rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti.

<sup>5</sup> L'UFM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali.

### Art. 28 Rappresentanze all'estero

<sup>1</sup> Le rappresentanze all'estero sono competenti per il rilascio del visto conformemente all'articolo 15.

<sup>2</sup> Se l'articolo 17 paragrafo 2 CAS<sup>34</sup> in combinato disposto con l'allegato V ICC<sup>35</sup> o le istruzioni dell'UFM (art. 15 cpv. 2) lo prevedono, le rappresentanze all'estero sottopongono all'UFM, per decisione, le domande di visto di cui all'articolo 15 capoverso 1.

### Art. 29 Autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata

L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata può, in via eccezionale e conformemente alle istruzioni dell'UFM, rilasciare autonomamente il visto in applicazione del regolamento (CE) n. 415/2003<sup>36</sup>.

### Art. 30 DFAE

Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata nei confronti di:

- a. persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;
- b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;

<sup>34</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

<sup>35</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60

<sup>36</sup> R (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 feb. 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 07.3.2003, pag. 1).

- c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>37</sup> sullo Stato ospite.

### **Art. 31** Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

## **Sezione 8: Collaborazione tra le autorità**

### **Art. 32** Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

<sup>1</sup> Il DFAE e l'UFM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

- a. all'Ufficio federale di polizia;
- b. alla Segreteria di Stato dell'economia;
- c. all'Amministrazione federale delle finanze;
- d. alle autorità cantonali degli stranieri;
- e.<sup>38</sup> al Servizio delle attività informative della Confederazione.

<sup>2</sup> Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 17 par. 2 CAS<sup>39</sup> in combinato disposto con l'all. V ICC<sup>40</sup>, e art. 25 CAS), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto all'UFM. Questo provvede alla trasmissione alle autorità estere competenti. La procedura è retta dal capitolo V numero 2.3 ICC<sup>41</sup>.

<sup>3</sup> Nei casi previsti dall'allegato 14 ICC<sup>42</sup>, l'UFM informa gli altri Stati vincolati dagli Accordi d'associazione a Schengen.

### **Art. 33** Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

<sup>1</sup> La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dall'articolo 12 paragrafi 2 e 3 CAS<sup>43</sup> e dal capitolo II numeri 1.2 e 2.3 ICC<sup>44</sup>. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

<sup>2</sup> D'intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli

<sup>37</sup> RS 192.12

<sup>38</sup> Introdotta dal n. II 6 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

<sup>39</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

<sup>40</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60

<sup>41</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 12

<sup>42</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 108

<sup>43</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

<sup>44</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 7 e 8

impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.<sup>45</sup>

**Art. 34** Collaborazione consolare *in loco*

La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dal capitolo VIII ICC<sup>46</sup>.

**Art. 35** Collaborazione fra le autorità svizzere

Le autorità federali e cantionali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

**Sezione 9:**

**Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti**

**Art. 36** Controllo di frontiera automatizzato

<sup>1</sup> Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera.

<sup>2</sup> In caso di controllo di frontiera automatizzato:

- a. i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell'interessato al momento dell'entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera;
- b. i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>47</sup> e il Sistema d'informazione di Schengen (SIS) conformemente all'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008<sup>48</sup>.

<sup>3</sup> Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l'entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.

**Art. 37** Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato

<sup>1</sup> Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5097).

<sup>46</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 19

<sup>47</sup> RS 361.0

<sup>48</sup> RS 362.0

- a. possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi alle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>49</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>50</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
- b. sono maggiorenni;
- c. possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS;  
e
- d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento.

<sup>2</sup> La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.

<sup>3</sup> Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.

#### **Art. 38** Carta per partecipanti

<sup>1</sup> Le persone registrate nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.

<sup>2</sup> Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:

- a. impronte digitali;
- b. immagini facciali.

<sup>3</sup> Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.

<sup>4</sup> Il contenuto del microchip dev'essere reso sicuro con misure appropriate.

#### **Art. 39** Sistema d'informazione

<sup>1</sup> Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d'informazione per l'elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.

<sup>2</sup> I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d'informazione:

- a. cognome;
- b. cognome d'affinità;
- c. nome;
- d. sesso;

<sup>49</sup> RS 0.142.112.681

<sup>50</sup> RS 0.632.31

- e. data e luogo di nascita;
- f. cittadinanza;
- g. stato civile;
- h. indirizzo;
- i. tipo, numero e data di scadenza del passaporto;
- j. data di registrazione;
- k. abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.

<sup>3</sup> Il sistema d'informazione comprende anche un verbale con i risultati dell'esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.

<sup>4</sup> Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d'informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.

#### **Art. 40**            Comunicazione di dati

<sup>1</sup> I dati registrati nel sistema d'informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all'autorità che ha fatto la segnalazione.

<sup>2</sup> Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d'informazione in virtù dell'articolo 39.

#### **Art. 41**            Responsabilità e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d'informazione e del trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se:

- a. l'interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;
- b. risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all'articolo 37 capoverso 1 non sono più adempiute.

<sup>3</sup> I dati inesatti devono essere rettificati d'ufficio.

#### **Art. 42**            Diritti degli interessati

<sup>1</sup> Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.



<sup>2</sup> Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 1992<sup>51</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>3</sup> Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.

#### **Art. 43** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

<sup>2</sup> Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>52</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), dalla sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>53</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF), nonché dalle raccomandazioni dell'Unità di strategia informatica della Confederazione.

<sup>3</sup> Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.

#### **Art. 44** Statistica e analisi dei dati

<sup>1</sup> Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

<sup>2</sup> Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la LPD<sup>54</sup>.

<sup>3</sup> I dati devono essere trattati in modo da impedire l'identificazione dell'interessato.

### **Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto**

#### **Art. 45** Sistema di riconoscimento facciale

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

<sup>51</sup> RS 235.1

<sup>52</sup> RS 235.11

<sup>53</sup> RS 172.010.58

<sup>54</sup> RS 235.1

**Art. 46**          Dati contenuti nel sistema

<sup>1</sup> Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

- a. un'immagine statica del viso (immagine primaria);
- b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. cittadinanza;
- f. aeroporto di partenza;
- g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
- h. luogo, data e ora del rilevamento.

<sup>2</sup> Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

<sup>3</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.

**Art. 47**          Condizioni per il rilevamento dei dati

Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

**Art. 48**          Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che:

- a. nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
- b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

**Art. 49**          Procedura per interrogare il sistema

<sup>1</sup> Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 47 e 48, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

<sup>2</sup> Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 46 capoverso 1.

**Art. 50** Comunicazione dei dati ad altri enti

I dati di cui all'articolo 46 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento:

- a. UFM;
- b. autorità cantonali degli stranieri;
- c. rappresentanze all'estero.

**Art. 51** Cancellazione dei dati

<sup>1</sup> I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

<sup>2</sup> I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

<sup>3</sup> L'immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati immediatamente dopo la consultazione dei dati.

**Art. 52** Responsabilità

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.

**Art. 53** Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi

Gli articoli 41 capoverso 3 e 42–44 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all'analisi dei dati.

**Sezione 11: Rimedi giuridici****Art. 54**

<sup>1</sup> Se un visto è rifiutato oppure revocato o annullato, l'UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

<sup>2</sup> Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, l'UFM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 65 capoverso 2 LStr.

<sup>3</sup> Il Corpo delle guardie di confine emana le decisioni impugnabili di cui all'articolo 7 capoversi 2 e 3 LStr.

## Sezione 12: Disposizioni finali

**Art. 55** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>55</sup> concernente l'entrata e la procedura di rilascio del visto è abrogata.

**Art. 56** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 2001<sup>56</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

*Allegato 1 n. 4 lett. b, secondo trattino*

...

**Art. 57** Disposizione transitoria

Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza

**Art. 58** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

<sup>55</sup> [RU 2007 5537 6657 all. n. 3]

<sup>56</sup> RS 120.2. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 2)

## **Accordi di associazione a Schengen**

Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>57</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>58</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>59</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005<sup>60</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>61</sup> tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>57</sup> RS **0.362.31**

<sup>58</sup> RS **0.362.1**

<sup>59</sup> RS **0.362.32**

<sup>60</sup> RS **0.362.33**

<sup>61</sup> RS **0.362.311**. Non ancora pubblicato.

